

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3120

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MISASI)

Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126,
per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera

Seduta del 23 febbraio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 28 febbraio 1967, n. 126, tra i provvedimenti intesi a completare il risanamento e ad assicurare la tutela dei valori storico-artistici dei « Sassi » di Matera, autorizza il Ministero dei lavori pubblici a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti per un progetto di massima relativo alla sistemazione e conservazione dei « Sassi » quale zona d'interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico. Sulla scorta del progetto vincente sarà poi elaborato un piano particolareggiato.

Preliminare al concorso è, secondo la legge, la determinazione, con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, dei « limiti di spesa entro i quali devono essere

contenute le previsioni del progetto di massima ».

In pratica, tale disposizione è risultata di ostacolo dell'espletamento del concorso, perché basata sul presupposto non realistico che possa predeterminarsi il costo di una opera nuova, forse unica, qual'è il restauro dei « Sassi », senza conoscere, tra le innumerevoli ipotesi su cui tale opera potrebbe essere impostata, quale tipo di soluzione sia preferibile: indicazione, questa, che proprio e solo il concorso deve dare.

Naturalmente, l'aspetto finanziario è un elemento essenziale dell'opera e deve essere oggetto di valutazione: ma è logico che ciò avvenga non prima del concorso, destinato a

fornire solo un progetto di larga massima, cioè una « idea » della futura sistemazione dei « Sassi », bensì nella fase, successiva, di elaborazione del piano particolareggiato il quale, nella scelta delle soluzioni esecutive, potrà e dovrà tener conto, tra i vari problemi connessi appunto all'esecuzione, anche di quello finanziario.

Per queste considerazioni si è predisposto l'unito disegno di legge con cui si ritoccano gli articoli 1 e 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, in modo da svincolare la progettazione di massima da aprioristiche determinazioni di spesa, e da far sì, invece, che si mantengano, entro limiti di spesa predeterminati dall'Amministrazione, le previsioni del piano particolareggiato.

Il disegno di legge, inoltre, assegna all'espletamento del concorso un nuovo termine e, per sollecitare una partecipazione di concorrenti nella misura più ampia possibile, prevede la possibilità di corrispondere premi,

oltre che al progetto vincente, anche ad altri progetti che vengano giudicati meritevoli.

Per consentire il completamento del piano esecutivo delle opere di sistemazione dei predetti rioni, a suo tempo iniziato, è prevista un'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 450 milioni, ripartita in ragione di lire 300 milioni nel 1971 e di lire 150 milioni nel 1972.

È previsto, anche, un nuovo stanziamento di lire 3.550 milioni, ripartito in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1971 e di lire 1.550 milioni nell'anno 1972, per l'attuazione del sopra citato piano particolareggiato, nonché per gli oneri relativi alla progettazione e direzione artistica dei lavori.

Per far fronte all'onere predetto per l'anno 1971 si utilizza l'accantonamento già predisposto sul « Fondo globale » degli anni 1970 e 1971.

Il disegno di legge, infine, prevede la possibilità di realizzare alloggi unipersonali di limitata superficie, purché in edifici con servizi centralizzati.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalle direzioni artistiche delle opere previste dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e quelli relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione del piano particolareggiato indicati dall'articolo 6 della predetta legge n. 126, nonché alla corresponsione dei premi, questi per un ammontare complessivo massimo di lire 35 milioni, da assegnarsi al progetto vincente ed agli altri ritenuti meritevoli, gravano sull'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126.

Il terzo comma del citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è soppresso.

ART. 2.

Il concorso previsto dall'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, dovrà essere espletato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Il piano particolareggiato è reso esecutivo, in tutto o in parte, con uno o più decreti emanati dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 4.

Per il completamento del trasferimento in nuova sede di quelle parti dei rioni « Sassi » i cui ambienti siano dichiarati inabitabili è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni ripartita in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1972.

Per l'attuazione del piano particolareggiato di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, nonché per gli oneri relativi alla progettazione e direzione artistica dei lavori previsti dallo stesso piano particolareggiato, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 3.550 milioni, ripartita in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1971; lire 850 milioni per l'anno 1972 e lire 1.000 milioni per l'anno 1973.

Le spese previste dai commi precedenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1971, si provvede, per lire 1.350 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e per lire 650 milioni mediante riduzione di pari importo del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Gli alloggi da costruire ai sensi degli articoli 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, possono essere realizzati anche con superficie inferiore a metri quadrati 65, purché siano da assegnare a famiglie costituite da una sola persona e siano composti in edifici con servizi centralizzati.